

**Osservazioni di Eni S.p.A., Enipower S.p.A e Eni Gas e Luce S.p.A in merito al DCO  
22/2020/R/TLR del 28 gennaio 2020**

***“Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”***

***Inquadramento generale e primi orientamenti***

San Donato Milanese, 28 febbraio 2020

Il presente documento contiene le osservazioni congiunte di Eni S.p.A., Enipower S.p.A (in qualità di Gestore della Rete) ed Eni Gas e Luce S.p.A (in qualità di venditore) al documento per la consultazione 22/2020/R/TLR (DCO) in tema di *Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento* dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o Autorità).

Osservazioni:

*S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.*

In merito all'attribuzione delle attività connesse alla misura, in caso di soggetti non verticalmente integrati, si concorda con l'ipotesi avanzata per quanto concerne le competenze attribuite al gestore della rete nel paragrafo 4.6; tuttavia, nei casi in cui l'attività di raccolta, validazione ed archiviazione dei dati di misura è stata finora per prassi in carico al venditore, ci sembra opportuno che il passaggio di competenze al gestore avvenga con la necessaria gradualità stabilita da ARERA.

In riferimento a quanto prospettato al paragrafo 4.7 del DCO si evidenzia la necessità che eventuali indennizzi per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità della prestazione di verifica del contatore dovranno essere versati dalle società di vendita all'utente finale solo una volta che il venditore abbia ricevuto dal gestore della rete gli importi corrispondenti. In assenza di integrazione verticale, infatti, le attività di installazione, manutenzione e verifica dei contatori sono di competenza del gestore della rete e non possono pertanto essere trasferiti in capo al venditore i rischi e i costi associati:

- al mancato pagamento da parte del gestore degli importi dovuti a copertura di eventuali indennizzi da corrispondere agli utenti;
- ad eventuali ritardi da parte del gestore nel versamento delle somme dovute rispetto alle tempistiche di erogazione degli indennizzi previste per gli utenti finali;

*S.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

In riferimento a quanto prospettato al paragrafo 5.12 del DCO si ritiene eccessivamente oneroso l'obbligo per il venditore di predisporre una comunicazione specifica per ogni tentativo di raccolta di misura non andato a buon fine, al fine di informare l'utente della possibilità di ricorrere all'autolettura. Al riguardo, si evidenzia infatti che il diritto dell'utente di essere informato della possibilità di effettuare l'autolettura risulta già soddisfatto dall'obbligo previsto al precedente paragrafo 5.11, dove è previsto che l' esercente predisponga almeno una modalità di autolettura agli utenti, ad integrazione dei tentativi di lettura realizzati periodicamente dallo stesso (l'utente sarà pertanto informato di tale possibilità attraverso una comunicazione standard predisposta dall' esercente). Quest'obbligo aggiuntivo peraltro non sarebbe utile per il cliente per ottenere una bolletta con consumi effettivi in quanto la fatturazione in stima è in quel momento già emessa.

*S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

Rispetto a quanto prospettato in tema di ricostruzione dei consumi, si propone che, oltre alla metodologia descritta al paragrafo 5.21, sia introdotta una ulteriore metodologia che consenta la ricostruzione dei consumi in funzione dei gradi giorno. Tale metodologia, definita dall'Autorità previa consultazione con gli *stakeholder*, potrebbe essere utilizzata dal gestore della rete in alternativa alla formula riportata al paragrafo 5.21. Le motivazioni alla base di tale proposta risiedono nel fatto che la scrivente ritiene che una formula basata sui gradi giorno possa risultare di più semplice comprensione per il cliente finale rispetto a quella rappresentata nel paragrafo 5.21 del documento (ciò potrebbe risultare vero soprattutto per gli utenti di piccole dimensioni).

*S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.*

Rispetto alle metodologie presentate nel DCO per la verifica dei contatori (par. 5.27), si segnala che la verifica in laboratorio con un contatore campione dovrebbe essere effettuata in via prioritaria rispetto alla verifica in loco, posto che quest'ultima risulta di difficile attuazione.

Per quanto riguarda invece gli standard specifici di qualità di cui al paragrafo 5.30, si segnala che la previsione di un tempo massimo per la sostituzione del contatore di 10 giorni rappresenta un vincolo eccessivamente stringente, dal momento che:

- non sempre il contatore di ricambio potrebbe essere disponibile presso il fornitore;
- per alcune utenze è necessario stabilire con un preavviso maggiore la data della sostituzione del contatore, posto che risulta particolarmente complesso attuare la sospensione della fornitura di energia termica al fine di procedere alla sostituzione del contatore stesso (è questo il caso tipico degli ospedali, che rappresentano una delle tipologie di utenti fornita dalla scrivente).

Alla luce delle criticità rappresentate, almeno per i gestori con una numerosità di clienti inferiore a 300 per i quali sarebbe eccessivamente costoso dotarsi di una scorta di contatori<sup>1</sup>, si propone pertanto di definire un tempo massimo per la sostituzione del contatore differenziato per tipologia di utente secondo il seguente criterio:

- per gli utenti di minori dimensioni ( $\leq 50$  kW) un tempo massimo di 30 giorni lavorativi;
- per gli utenti di medie ( $> 50$  kW e  $\leq 350$  kW) un tempo massimo di 60 giorni lavorativi;
- gli utenti di maggiori dimensioni ( $> 350$  kW) sono esclusi dall'applicazione dello standard specifico di qualità della misura in analogia con altri provvedimenti in dell'Autorità dove sono stati esclusi dall'ambito di applicazione delle misure adottate “stante la significativa forza contrattuale e competenza tecnica, analogamente a quanto fatto nel settore del gas naturale” (vedi delibera

---

<sup>1</sup> si tenga presente che la data di omologazione vale dal momento di fabbricazione; quindi, tenere troppo un contatore in magazzino per assicurare il rispetto di tempistiche troppo stringenti comporta il rischio di installare strumenti prossimi alla scadenza del periodo di omologazione.

661/2018/R/tlr in materia di Regolazione della Qualità Commerciale dei servizi di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento).